

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli - **Decreto n.194 del 11 giugno 2010 -D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 272 comma 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività svolte in deroga. Società: Oxmox Italy srl; Attività: calzaturificio, sede operativa nel Comune di Casandrino, alla via Borsellino n. 230**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. i., art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 art. 269 e comma 5 art. 272;
- che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;
- che il legale rappresentante della società Oxmox Italy srl, con sede operativa nel Comune di Casandrino, alla via Borsellino n. 230, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di calzaturificio, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV come "Utilizzazione di mastici e colle, con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g";
- che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 20/05/08 con prot. 433850, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative

RILEVATO

- che nella Conferenza di Servizi iniziata e conclusa in data 24/05/2010, il cui verbale si richiama:
 - l' ARPAC ha espresso parere favorevole, con l'obbligo di effettuare la sostituzione dei carboni attivi con cadenza semestrale e la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;
 - l'ASL ha espresso parere favorevole igienico sanitario;
- che il Comune ha espresso parere favorevole, acquisito agli atti con prot. 334394 del 16/04/10 e reiterato in data 19/05/10 con prot. 439473;;
- che, ai sensi dell'art. 14 quater comma 7 L. 241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia, assente in Conferenza;

RITENUTO

- di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della conferenza di Servizi e con le prescrizioni suindicate, alle emissioni in atmosfera la società Oxmox Italy srl, con sede operativa nel Comune di Casandrino, alla via Borsellino n. 230, esercente attività di calzaturificio, con l'obbligo di effettuare la sostituzione dei carboni attivi con cadenza semestrale e la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
la Legge n.241/90 e s. m. i.;
il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05.

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di autorizzare la società Oxmox Italy srl, con sede operativa nel Comune di Casandrino, alla via Borsellino n. 230, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività individuate in premessa di cui all'art. 272 comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV, così come di seguito specificate:

CAMINO	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata mc/h	Concentrazione mg/Nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	Incollaggio	Classe II Classe III Classe IV Classe V	12000	0,1 2,1 0,1 3,0	1,25 25,5 1,5 36,2	Carboni attivi

2. obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica ;
- b) l'altezza del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
- c) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- d) contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- e) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- f) l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza e i carboni attivi devono essere sostituiti con cadenza semestrale;
- g) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- h) rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - comunicare, agli enti di cui alla lettera d), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- i) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'im-

pianto autorizzato, in particolare:

- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di precisare che:

l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

- 4. di demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5. di precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
- 6. di stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del Dlgs n. 152/06;
- 7. di notificare** il presente provvedimento alla società Oxmox Italy srl, con sede operativa nel Comune di Casandrino, alla via Borsellino n. 230 ;
- 8. di inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Casandrino, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 9. di inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi